Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0906(NLE)

28.1.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
(N10-0080/2025 – C10-0366/2025 – 2025/0906(NLE))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Aurore Lalucq

INDICE

Pagina

PROPOSAL FOR A EUROPEAN PARLIAMENT DECISION.....3

EXPLANATORY STATEMENT 6

ANNEX: DECLARATION OF INPUT 7

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea
(N10-0080/2025 – C10-0366/2025 – 2025/0906(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Banca centrale europea del 17 dicembre 2025 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (C10-0366/2025),

– visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi[1],

– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico[2],

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea[3],

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica[4],

– visto l'articolo 135 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

A. considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del vicepresidente del proprio consiglio di vigilanza;

B. considerando che il vicepresidente del consiglio di vigilanza è scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE;

C. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio prevede che le nomine del consiglio di vigilanza ai sensi del suddetto

[1] GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.
[2] GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2013/1130/oj.
[3] GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.
[4] GU C 270 del 7.7.2021, pag. 113.

regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;

D. considerando che il Parlamento è impegnato a garantire l'equilibrio di genere nelle posizioni di alto livello nel settore dei servizi bancari e finanziari; che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione e nazionali dovrebbero attuare misure concrete per garantire l'equilibrio di genere;

E. considerando che il 10 dicembre 2020[5] il Consiglio europeo ha nominato Frank Elderson membro del comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni a decorrere dal 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

F. considerando che il 22 febbraio 2021[6] il Consiglio europeo ha nominato Frank Elderson vicepresidente del consiglio di vigilanza della BCE per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 febbraio 2021;

G. considerando che, con lettera del 17 dicembre 2025, la BCE ha presentato al Parlamento una proposta di proroga della carica di Frank Elderson come vicepresidente del consiglio di vigilanza della BCE per un secondo mandato la cui durata coincida con la fine del suo mandato di membro del comitato esecutivo della BCE;

H. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento ha quindi valutato le qualifiche della candidata proposta, in particolare in riferimento alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;

I. considerando che il 28 gennaio 2026 la commissione per i problemi economici e monetari ha svolto un'audizione del candidato proposto, nel corso della quale Frank Elderson ha reso una dichiarazione iniziale e ha poi risposto alle domande dei membri della commissione;

IT

[5] Decisione (UE) 2020/2049 del Consiglio europeo, del 10 dicembre 2020, relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2049/oj).

[6] Decisione di esecuzione (UE) 2021/325 del Consiglio, del 22 febbraio 2021, relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (GU L 64 del 24.2.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/325/oj).

1. [approva/rifiuta di dare la sua approvazione a] la nomina di Frank Elderson a vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea [e chiede che la proposta sia ritirata e che gliene venga presentata una nuova];

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione, nonché alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

La commissione per i problemi economici e monetari ha stilato la presente relazione sulla base dei poteri conferiti al Parlamento dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, in particolare l'articolo 26, e sulla base delle proprie procedure consolidate in materia di nomine agli organi di regolamentazione e di vigilanza in ambito economico e finanziario.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da elencare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).